

CIRCOLARE DEL VIMINALE

Controlli su limitazioni anti-contagio dalla polizia locale

I controlli sul rispetto delle limitazioni anti contagio possono essere effettuati anche dalla polizia locale. E agli operatori impegnati nel supporto dell'emergenza sanitaria in atto competono indennità economiche particolari. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con la circolare n. 19440 del 29 marzo 2020. Il dl 25 marzo 2020, n. 19 rimodula e precisa meglio le precedenti misure di contrasto dell'emergenza. Il mancato rispetto generico delle norme sul contenimento ora non è più sanzionato penalmente e farà scattare una sanzione

amministrativa da 400 a 3 mila euro che verrà maggiorata in caso di utilizzo di un veicolo. Ma ad una prima lettura del dettato normativo sembrava che il decreto avesse dimenticato la polizia locale (si veda ItaliaOggi del 28/03/2020). E questa problematica è stata rappresentata al Viminale anche con una nota unitaria redatta dalle confederazioni sindacali Cgil - Cisl e Uil il 28 marzo 2020. La risposta del Capo di gabinetto Pian-

tedosi non si è fatta attendere. Nella nota in commento, indirizzata a tutte le prefetture, il Ministero precisa che relativamente al profilo dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di natura amministrativa soccorre l'art. 13 della legge 689/1981. In virtù di questa disposizione, specifica la nota centrale, «tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle polizie municipali, coinvolto

dai prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte dalle autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale, potrà al contempo procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 4, comma 1» del dl 19/2020. E per valorizzare l'attività straordinaria di questi operatori in divisa impegnati a potenziare il contrasto dell'epidemia l'art. 115 del dl 18/2020 prevede anche l'erogazione di compensi ad hoc.

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Efficacia deterrente senza appesantire la giustizia: la filosofia del decreto 19/2020

Stop alle lievi contravvenzioni

Ecco le manette per i Covid-positivi che escono di casa

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

Efficacia deterrente senza appesantire la giustizia. Rischio dodici anni di reclusione per chi diffonde il virus, e in ogni caso fino a 18 mesi di carcere più 5.000 euro di ammenda se si viola la quarantena. Il nuovo decreto legge 19/2020, pubblicato in G.U. del 25 marzo, mette le manette ai chi, positivo al corona-virus, esce di casa, modulando la pena a seconda che la trasgressione causi anche il contagio di altre persone. Stop invece alle contravvenzioni più lievi, che ingolferebbero la giustizia penale con scarsi effetti deterrenti (si veda ItaliaOggi del 27 marzo scorso).

Nuove pene. Il nuovo d.l. chiarisce l'applicabilità, per i contagiati che non rispettano la quarantena, dell'art. 452 c.p., che sotto la rubrica «Delitti colposi contro la salute pubblica» punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi commette per colpa il reato di epidemia consistente nella diffusione di germi patogeni. Peraltro, se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di dodici anni.

Pena più ridotta solo laddove la trasgressione non comporti la diffusione del virus colpendo altri individui; in questo caso per la violazione della misura si risponde ai sensi dell'art. 260 T.U. leggi sanitarie, che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il decreto, peraltro, inasprisce il trattamento sanzionatorio originariamente previsto, sostituendo l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 40.000 a 800.000 lire con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Per la trasgressione delle altre prescrizioni, che il decreto accorpa in un unico elenco comprensivo delle

Cosa cambia per i trasgressori con il dl 19	
Violazione sanzionata	PENA e/o SANZIONE applicata
Violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus	1) Se non si diffonde il virus, ai sensi dell'art. 260 T.U. leggi sanitarie, arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000; 2) se si causa contagio, ai sensi dell'art. 452 c.p. («delitti colposi contro la salute pubblica»), reclusione da 1 a 5 anni; 3) se dal fatto deriva la morte di più persone, reclusione da 3 a 12 anni.
Mancato rispetto delle altre misure di contenimento	Sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Se avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, aumento fino a 1/3. NON si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità
False dichiarazioni nelle autocertificazioni	Ai sensi dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), reclusione fino a 2 anni.

restrizioni e regole susseguite con i diversi dpcm, viene introdotta una sanzione amministrativa ad hoc, che comporta per i cittadini il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Stop alle «lievi» contravvenzioni. Parallelamente, si è deciso invece per un'inversione di rotta circa l'applicabilità, espressamente contemplata dal d.l. del 23 febbraio scorso e dal dpcm dell'8 marzo, dei reati minori che colpiscono l'inosservanza dei provvedimenti delle pub-

bliche autorità. Il nuovo d.l., abrogando tale disposizione, chiarisce che «non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità».

Pare essere intervenuto un

ripensamento sull'effettivo potere dissuasivo della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.: del resto, trattandosi di fattispecie punita con la pena detentiva alternativa alla pecuniaria, il codice ne ammette l'oblazione, il che significa che pagando la metà dell'ammenda, 103 euro, il reato si estingue.

Dunque, considerato anche che la possibilità di condanne ai sensi del predetto art. 260 T.U. leggi sulla sanità (valutata nei giorni scorsi da interpreti e da alcune procure proprio per ovviare alla scarsa capacità scoraggiante dell'art. 650 c.p.) viene limitata ai casi di allontanamento da casa dei Covid-positivi, la scelta è quella di limitare l'intervento del sistema penale solo alle più gravi violazioni (comprese le false dichiarazioni nell'autocertificazione alle Forze dell'Ordine), puntando al contempo su una più gravosa misura di natura pecuniaria.

© Riproduzione riservata

Il dl 19/2020 sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Pm, giudice, cancelliere e difensore in videoconferenza

Udienze in videoconferenza sì, ma con la «garanzia dei diritti che esigono tutela». Sono frutto di una «sinergia» fra Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale forense le linee guida per i giudici che consentono di tenere le udienze civili e penali indifferibili nel periodo di emergenza previsto fino al 30 giugno: i protocolli operativi offrono una «cornice unitaria» alla regolamentazione dello svolgimento dei giudizi da replicare a livello locale fra uffici giudiziari, Ordini forensi e Camere penali.

Largo al remoto - Contatti personali al minimo, smart working al massimo sono le direttrici: largo ai collegamenti da remoto, tenendo conto che per le udienze indifferibili alcuni adempimenti richiedono comunque

la presenza di personale amministrativo. Incentivata la trasmissione degli atti urgenti per via telematica. E per la seconda metà di aprile i dirigenti degli uffici devono programmare le attività, organizzare i turni e decidere i necessari rinvii delle udienze.

Allegazione e rinvio - È diviso in due parti il protocollo civile: una per le udienze con il collegamento da remoto, l'altra per quelle a trattazione scritta senza la partecipazione dei difensori e delle parti; la prima punta a regolare: la convocazione delle parti; la verifica delle presenze; lo svolgimento dell'udienza; le modalità di verbalizzazione; la seconda richiede la collaborazione dell'avvocato per l'invio degli atti non attinti dal fascicolo telematico, ma l'adesione del

difensore è volontaria perché potrebbe non avere la contestuale disponibilità dei documenti richiesti: quando l'allegazione non è possibile, il legale può chiedere al giudice il rinvio dell'udienza. Idem chi non ha interesse alla trattazione immediata perché pendono trattative fra le parti. Canale riservato - Veniamo al penale, con i protocolli relativi alle udienze di convalida dell'arresto avanti al giudice per le indagini preliminari e di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo. Il collegamento video deve assicurare la presenza di pm, giudice, cancelliere, difensore e persona arrestata, pure grazie a Skype e Teams. Fra l'assistito e il difensore va garantito un canale riservato di comunicazione, ad esempio con telefono fisso o mobile.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata



Le linee guida sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi